



MASSIMO SARACENO
NOTAIO

REPERTORIO N. 26510

RACCOLTA N.17731

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA "FONDAZIONE TEATRO DI ROMA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di marzo
19 marzo 2026

In Roma, nel mio studio, in via Alberico II n. 33, alle ore quindici e minuti trenta.

Innanzi a me Dottor Massimo SARACENO, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

- SICILIANO FRANCESCO, nato a Roma il 20 aprile 1968, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'ente "**FONDAZIONE TEATRO DI ROMA**" (appresso anche denominata "Fondazione"), avente sede legale in Roma, in Via dei Barbieri n. 21, codice fiscale 08481800582, Partita IVA 02067821005, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) del Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1421396 (iscrizione come Associazione in data 23 ottobre 2014, con successiva denuncia di modifica per trasformazione in Fondazione prot. 279163/2023 in data 13 giugno 2023), costituita in data 11 marzo 1988, riconosciuta con D.G.R. n.8082 del 18 ottobre 1990 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lazio (iscrizione come Associazione in data 31 ottobre 2001 al numero d'ordine 10; modifica statutaria per trasformazione in Fondazione iscritta giusta determinazione dirigenziale DE G00238 in data 13 gennaio 2023); comparente nominato tale con delibera di assemblea in data 17 novembre 2023, come da verbale in pari data a mio rogito rep. 24161/15940, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 21 novembre 2023 al n. 38587 serie 1/T, iscritto presso il registro delle imprese di Roma in data 28 novembre 2023 (prot. n. 597494/2023).

È altresì presente, al fine di accettare la carica di cui appresso, la dott.ssa:

- **BORIONI RITA**, nata a Roma il 21 settembre 1965 ed ivi residente in via Casilina n.3/U, codice fiscale BRN RTI 65P61 H501V.

Detti comparenti, dell'identità personale, qualifica e poteri dei quali io Notaio sono certo, mi chiedono di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea ordinaria e straordinaria della suddetta fondazione, indetta per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte straordinaria

1) approvazione proposte modifiche Statutarie.

parte ordinaria

2) integrazione Consiglio di Amministrazione conseguente alle dimissioni della dott.ssa Natalia Di Iorio.

Assume la presidenza dell'assemblea, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della fondazione, ai sensi dell'art. 10 (dieci), comma 2 dello statuto, il comparente dott. SICILIANO FRANCESCO, il quale dopo aver constatato e dato atto:

1) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 4

il 02/04/2026

al n. 11340

serie 1/T

esatti Euro 200,00

comunicazione inoltrata via PEC in data 27 febbraio 2026, prot. n. 13/2026, prevedendo espressamente la modalità mista, in presenza ed in collegamento da remoto, in videoconferenza, come consentito dall'art. 10, comma 7 dello statuto;

2) che dei Soci Fondatori, unici legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 6 (sei) del vigente statuto, sono presenti in video-conferenza:

- l'ente "Regione Lazio", in forza di Delibera della Giunta Regionale n. 1245 in data 11 dicembre 2025, in persona dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, dott.ssa BALDASSARRE SIMONA RENATA, nata a Giurdignano (LE) il 12 novembre 1970, delegata dal Presidente Francesco Rocca, giusta delega in data 16 marzo 2026, iscritta al Registro Ufficiale Regione Lazio U. 284974, acquisita agli atti della Fondazione;

- l'ente "Roma Capitale" (già Comune di Roma), in forza di delibera dell'Assemblea Capitolina n. 46 in data 24 febbraio 2026 protocollo RC n. 3586/2026, pubblicata sull'Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 27 febbraio 2026 al 13 marzo 2026 (portante l'approvazione delle modifiche statutarie all'Odg), e in forza di Ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 28 in data 24 febbraio 2026 (portante la designazione del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e notificata al componente designato ed al Presidente della Fondazione a mezzo PEC in data 24 febbraio 2026, prot. n. RA/11543), in persona dell'Assessore alla Cultura SMERIGLIO MASSIMILIANO, nato a Roma l'8 maggio 1966 in forza di delega in data 17 marzo 2026 prot. RA/16483 rilasciata dal Sindaco Roberto Gualtieri, acquisita agli atti della Fondazione;

in quanto l'altro socio fondatore "Città metropolitana di Roma Capitale", già "Provincia di Roma" ha esercitato il diritto di recesso dall'Ente in oggetto (all'epoca "Associazione Teatro di Roma"), ai sensi dell'art.24 c.c., con delibera del Consiglio metropolitano in data 23 maggio 2016 n.32;

3) che, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo in qualità di Presidente:

- il dott. PROSPERINI MARCO, nato a Livorno il 25 settembre 1958, codice fiscale PRS MRC 58P25 E625X;

- la dott.ssa CAPUTO DANIELA, nata a Roma il 11 novembre 1945 ed ivi residente in via dei Monti Parioli n.49/A, codice fiscale CPT DNL 45S51 H501P;

mentre è assente giustificato il consigliere e Vice-Presidente l'avv. DEL GAIZO DANILO, nato a Napoli il 28 maggio 1958, codice fiscale DLG DNL 58E28 F839K;

4) che per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente in video-conferenza:

- la dott.ssa MATTIUSSI SARA, nata a Monza il 19 settembre 1979, codice fiscale MTT SRA 79P59 F704H, in qualità di revisore effettivo;

mentre sono assenti giustificati il dott. CIACCHERI GIUSEPPE, nato a Roma il 20 marzo 1958, codice fiscale CCC GPP 58C20 H501H, in qualità di Presidente e la dott.ssa LELLI ALESSANDRA, nata a Venezia il 21 luglio 1972, codice fiscale LLL LSN 72L61 L736A, in qualità di revisore effettivo;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno.

Preliminarmente, il Presidente ricorda che la presente assemblea si svolge a seguito di una serie di rinvii, a partire dall'assemblea convocata per il 16 dicembre 2025, cui è seguito verbale di assemblea deserta a mio rogito, in pari data, rep. 26238/17519, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 17 dicembre 2025 al n. 40838 serie 1/T, e successivi rinvii in data 20 febbraio 2026 e 24 febbraio 2026.

Passando a trattare il punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente passa ad illustrare le modifiche proposte al vigente Statuto della Fondazione, e, precisamente, il Presidente propone all'Assemblea:

1) di modificare l'art. 10, comma 5, lett. c, riassumendo in esso il contenuto delle precedenti lettere "c", "d" ed "e", in quanto le previsioni di cui alla lettera "d" sono già contenute all'art. 11, commi 1 e 2 lett. b); il tutto con riallineamento del testo delle lettere dalla c) alla i) del comma 5 suddetto, e ferma restando la restante parte, di guisa che lo stesso comma 5 assuma il seguente tenore letterale:

"5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a. approva lo Statuto e le sue modificazioni;

b. determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 12;

c. nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;

d. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14, fissando il compenso del Presidente e degli altri componenti;

e. nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14, il componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;

f. su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sull'ammissione dei Soci Sostenitori e sul relativo contributo economico annuale sulla gestione;

g. approva il budget economico, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;

h. autorizza il compimento degli atti di cui alle lettere a. e b. del comma 4 dell'art. 3 dello Statuto;

i. delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 16".

2) di modificare l'art. 10, comma 6, eliminando l'inciso *"fatte salve le maggioranze qualificate previste dallo Statuto"*, probabilmente frutto dell'automatica trasposizione di un precedente testo statutario, perché l'attuale Statuto non prevede alcun caso di deliberazioni assembleari da prendersi a maggioranza qualificata, e comunque per le Fondazioni non ne prevede neppure il Codice Civile (contrariamente alle associazioni), di guisa che il comma 6 assuma il seguente tenore letterale:

"6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed assume le sue deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti, e comunque con il voto favorevole

dei Soci Fondatori presenti in Assemblea in ogni caso di deliberazione. Ciascun componente ha diritto ad un voto”;

3) di modificare l'art. 12, comma 6, come imposto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del D.M.C. 24.12.2024 n. 463, come segue:

“6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Il loro mandato termina con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro eventuale rinnovo”;

4) di modificare l'art. 12, comma 10, lettera b), come imposto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del D.M.C. 24.12.2024 n. 463, come segue:

“b. nominare il Direttore Artistico, il Direttore Generale e il Direttore Artistico junior, stabilendo la forma del relativo contratto e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente. In alternativa alla nomina del Direttore Artistico e del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un Direttore unico del Teatro, individuato tra rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico, stabilendo la forma del relativo contratto e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente; il relativo incarico ha una durata da tre a cinque anni, può essere confermato non più di una volta e le funzioni ad esso attribuite comprendono sia le funzioni del Direttore Artistico, sia le funzioni del Direttore Generale descritte nel presente Statuto”;

5) di modificare l'art. 12, comma 10, lettera f), in coerenza con la definizione delle funzioni del Direttore Generale e del Direttore Artistico descritte nel D.M.C. 24.12.2024 n. 463, come segue:

“f. approvare, su proposta del Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Artistico, il modello organizzativo, il fabbisogno organico del personale e i regolamenti interni”;

6) di modificare come segue l'art. 13, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 9 e 11, comma 2, lettera a) del D.M.C. 24.12.2024 n. 463, con la nuova disciplina dell'art. 12, comma 10, lett. b) dello statuto, con la soppressione del comma 4 (che richiamava una norma implicitamente abrogata dall'art. 11, comma 2, del D.M.C. 24.12.2024 n. 463), del comma 6 (soppresso in quanto le figure dei curatori artistici sono ora sostituite da quella del Direttore Artistico Junior) e del comma 7 (soppresso in quanto sostituito dell'art. 13-quater di nuova introduzione):

“1. Il Direttore Artistico è nominato, di norma previo avviso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

2. L'incarico ha una durata da tre a cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dai successivi commi, i compiti e la durata dell'incarico.

4. Il Direttore Artistico:

a) è il responsabile dell'area artistica, culturale e didattica della Fondazione e ne cura la direzione artistica, operando con autonomia

finanziaria nei limiti di budget deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
b) predispone il programma culturale pluriennale e annuale, nonché il programma artistico e il programma didattico della Fondazione in osservanza degli equilibri di bilancio, sottoponendoli alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) dirige e coordina l'attività di produzione e le attività connesse o strumentali della Fondazione, ivi comprese la gestione del personale impiegato nell'attività artistica e la sottoscrizione dei contratti, degli impegni e degli atti di contabilità di propria competenza, nel quadro dei programmi di attività artistico-culturali approvati dal Consiglio di Amministrazione, verificandone con il direttore generale la sostenibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

d) nell'ambito delle materie di propria competenza, può essere delegato a rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della stessa”;

7) di modificare come segue l'art. 13-bis, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 9 e 11, comma 2, lettera a) del D.M.C. 24.12.2024 n. 463, con la nuova disciplina dell'art. 12, comma 10, lett. b) e dell'art. 13 quater, comma 6 dello statuto (con soppressione della precedente lettera “e” del comma 4 dell'articolo in oggetto), e più in generale per una armonizzazione con le modifiche introdotte dal D.M.C. 24.12.2024 n. 463:
“1. Il Direttore Generale è nominato, di norma previo avviso pubblico, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza in ambito organizzativo, gestionale, finanziario e contabile, con particolare riferimento alle attività culturali e agli enti teatrali.

2. L'incarico ha una durata da tre a cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dai successivi commi, i compiti e la durata dell'incarico.

4. Il Direttore Generale è l'organo di gestione della Fondazione e:

a) sulla base dei programmi di attività artistico-culturali definiti dal Direttore Artistico e verificati i piani di sostenibilità delle attività della Fondazione, predispone il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e le eventuali variazioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Direttore Artistico;

b) adempie a tutti gli obblighi contabili, amministrativi e tributari della Fondazione;

c) provvede alla gestione del personale amministrativo della Fondazione;

d) sottoscrive i contratti, gli impegni e gli atti di contabilità riguardanti le attività non rientranti nelle competenze del Direttore Artistico e del Direttore Artistico Junior;

e) può essere delegato a rappresentare la Fondazione in giudizio e ad aprire, gestire ed estinguere rapporti bancari, nonché, nell'ambito delle materie di propria competenza, a rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della stessa”;

8) di introdurre un nuovo articolo 13-ter, in conformità alle previsioni degli artt. 9, lettera a) e art. 11, comma 2, del D.M.C. 24.12.2024 n.

463, dal seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 13-TER

DIRETTORE ARTISTICO JUNIOR

1. Il Direttore Artistico Junior è nominato, di norma previo avviso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, di età inferiore o pari a 35 anni, su proposta documentata del Direttore Generale e del Direttore Artistico.

2. Contestualmente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione determina i compiti, il compenso e la durata dell'incarico, che ha una durata da tre a cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

3. Il Direttore Artistico Junior coadiuva il Direttore Artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico.

4. Nell'ambito delle materie di propria competenza, può essere delegato a rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della stessa".

9) di introdurre un nuovo articolo 13-quater, in cui le previsioni contenute nei primi cinque commi sono tutte imposte dall'art. 11, comma 2, lettere da b) ad h) del D.M.C. 24.12.2024 n. 463, le previsioni contenute nel comma 6 erano già contenute negli artt. 13 e 13-bis e sono state inserite per coerenza nel presente articolo e, infine, la previsione contenuta nel comma 7 è finalizzata a introdurre disposizioni volte a consentire una migliore organizzazione delle funzioni svolte dal Direttore Generale e dal Direttore Artistico:

"ARTICOLO 13-QUATER

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRETTORI

1. I Direttori svolgono i loro incarichi in esclusiva per la Fondazione e devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di regista, attore, scenografo, costumista e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione, che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate.

2. Al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, i Direttori possono effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso nelle sale gestite dalla Fondazione, fino ad un

massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va preventivamente documentato al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzato.

3. In riferimento alle prestazioni disciplinate dal comma precedente, essi devono preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dal M.I.C., i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno.

4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, sono ammesse

prestazioni artistiche che impegnino i Direttori al di fuori dei Teatri gestiti dalla Fondazione, ma le stesse vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a tre mesi all'anno; il Consiglio di Amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei tre mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;

5. Eventuali spettacoli a cui i Direttori abbiano partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio 2025 - 2027 possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del Direttori e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali della Fondazione; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di tre mesi all'anno. Se poi tali riprese di spettacoli avvengono nei Teatri gestiti dalla Fondazione, le stesse rientrano nel computo disciplinato dal precedente comma 8.

6. Il Direttore Generale e il Direttore Artistico partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al medesimo sulle attività svolte ed eseguono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le deliberazioni dello stesso.

7. Il Direttore Artistico e il Direttore Generale possono conferire specifiche deleghe a terzi per il compimento di atti che rientrano nelle loro rispettive attribuzioni";

10) di modificare come segue l'art. 14, comma 3 (ferma restando la restante parte dell'articolo), come imposto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del D.M.C. 24.12.2024 n. 463:

"3. I componenti del Collegio sono nominati per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Il loro mandato termina con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina dell'organo e nella stessa sede deve provvedersi al loro eventuale rinnovo";

11) di aggiungere all'art. 18, recante disposizioni transitorie e finali, un quarto comma dal seguente tenore letterale:

"4. Le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, 13, comma 2, 13-bis, comma 2, e 14, comma 3, come modificate dalla delibera assembleare in data 19 marzo 2026 si applicano a decorrere dal primo conferimento degli incarichi ai quali fanno riferimento, successivo all'adozione della suddetta delibera".

Passando al punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di nominare un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni della consigliera dott.ssa DI IORIO NATALIA, nata a Chieti il 22 marzo 1958, residente in Roma, viale del Vignola n.61, codice fiscale DRI NTL 58C62 C632N, designata, in assenza di soci sostenitori, ai sensi dell'art. 12, comma 5, seconda parte dello statuto, dall'ente Roma Capitale con ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 113 in data 30 ottobre 2023 (prot. RA/62863 in pari data, n. RC Segretariato Generale 29473) e nominata consigliere di amministrazione con delibera dell'assemblea della Fondazione in data

17 novembre 2023, come da verbale a mio rogito in pari data, rep. 24161/15940, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 21 novembre 2023 al n. 38587 serie 1/T.

Il Presidente rende quindi noto all'assemblea che, ai sensi dell'art. 12, comma 7 dello statuto, in combinato disposto con il comma 5 dell'articolo medesimo, l'ente Roma Capitale, con la sopra citata Ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 28 in data 24 febbraio 2026, ha designato quale ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione (in assenza di soci sostenitori), nel rispetto del termine temporale ivi previsto, in sostituzione del membro dimissionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo previsti dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, e delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la dott.ssa BORIONI RITA, come sopra generalizzata, che, come previsto dall'art. 12, comma 7 dello statuto, resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il presidente precisa altresì che, per quanto possa occorrere, la Regione Lazio, a mezzo della sopra citata Delibera della Giunta Regionale n. 1245 in data 11 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole alla designazione che sarebbe pervenuta da Roma Capitale, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo previsti dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, e delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; il tutto, come confermato dalla delegata della Regione Lazio dott.ssa Baldassarre Simona Renata.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità e mediante voto palese,

DELIBERA

In parte straordinaria

1) di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente, e pertanto: di modificare l'art. 10, comma 5, lett. c; di modificare l'art. 10, comma 6, l'art. 12, comma 6; di modificare l'art. 12, comma 10, lettera b); di modificare l'art. 12, comma 10, lettera f); di modificare l'art. 13, l'art. 13-bis; di introdurre un nuovo articolo 13-ter e un nuovo articolo 13-quater; di modificare l'art. 14, comma 3; di aggiungere all'art. 18 un quarto comma, il tutto come sopra esposto;

2) di adottare pertanto un nuovo testo dello statuto dell'ente, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

in parte ordinaria

di approvare, in sostituzione del consigliere di amministrazione dimissionario dott.ssa DI IORIO NATALIA, la nomina della dott.ssa BORIONI RITA, nata a Roma il 21 settembre 1965, codice fiscale BRN RTI 65P61 H501V, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in base alla designazione effettuata, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 7 dello statuto, dall'Ente Roma Capitale con la sopra citata Ordinanza del Sindaco Roberto Gualtieri n. 28 in data 24 febbraio 2026, e con parere

favorevole espresso dalla Regione Lazio a mezzo della sopra citata Delibera della Giunta Regionale n. 1245 in data 11 dicembre 2025, e come confermato dalla delegata della Regione Lazio dott.ssa Baldassarre Simona Renata.

La nominata dott.ssa BORIONI RITA, come previsto dall'art. 12, comma 7 dello statuto, resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

All'uopo, la nominata dott.ssa BORIONI RITA, presente, dichiara:

- di accettare la carica conferitale;
- che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità, ineleggibilità o interdizione previste dalla legge;
- ai sensi dell'art 46 del medesimo D.P.R. 445/2000, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinataria di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e secondo quanto riportato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale <https://www.regione.lazio.it/autonomie-locali/persone-giuridiche> .

L'assemblea autorizza altresì il Presidente ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche richieste in prosieguo di tempo dalle competenti Autorità Amministrative per la pubblicità del presente atto presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lazio, e nel Registro delle Imprese di Roma, nel quale la Fondazione figura quale soggetto iscritto al Registro Economico Amministrativo (R.E.A.), il tutto con promessa di rato e valido senza necessità di ulteriore ratifica o conferma.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i soci della Fondazione e la nominata consigliera di aver accettato l'incarico e toglie la seduta sciogliendo l'assemblea essendo le ore sedici e minuti diciotto.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, i comparenti dichiarano di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizzano espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio alle ore sedici e minuti venti.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli di cui occupa diciannove facciate e quanto fin qui della presente ventesima.

F.TO FRANCESCO SICILIANO

F.TO RITA BORIONI

F.TO MASSIMO SARACENO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE TEATRO DI ROMA"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE TEATRO DI ROMA" (di seguito la "Fondazione"), con sede in Roma, via dei Barbieri n. 21, per volontà dell'Associazione Teatro di Roma su mandato dei propri soci, dotata di personalità giuridica di diritto privato, regolata dalle norme del presente statuto (di seguito lo "Statuto") e, per quanto nello stesso non previsto, dalle disposizioni del Codice civile.

La Fondazione nasce dalla trasformazione, con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 28 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile, dell'Associazione Teatro di Roma.

2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dello Statuto.

Il trasferimento della sede in altro Comune dovrà avvenire per decisione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. La Fondazione svolge la propria attività nelle sedi stabili del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma, concessi in uso gratuito da Roma Capitale, ed in eventuali altre sedi che potranno essere concesse da Roma Capitale ovvero da altri enti. La realizzazione delle iniziative teatrali, in ogni caso, può avvenire nelle sedi di volta in volta ritenute più idonee, sia in Italia che all'estero.

4. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; essa si inquadra nel modello giuridico della fondazione di partecipazione.

5. La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

SCOPO-FINALITÀ

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità istituzionali:

a. promuovere, sostenere e diffondere la cultura e l'arte in ambito cittadino, regionale e nazionale, in particolare mediante la produzione e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed internazionale, sviluppando a tal fine anche collaborazioni con analoghe istituzioni cittadine, nazionali ed internazionali;

b. concorrere alla più ampia diffusione della cultura teatrale ed alla formazione del pubblico, mediante la realizzazione di ogni utile iniziativa, manifestazione e/o evento;

c. ideare, sostenere e realizzare attività di ricerca e sperimentazione in ambito teatrale e, più in generale, in quello artistico;

d. curare la formazione accademica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di tutti i profili artistici, tecnici ed organizzativi operanti nel settore dello spettacolo teatrale ed artistico in genere, anche in collaborazione con Università ed Accademie;

e. diffondere, in piena collaborazione anche con altri soggetti istituzionali, la cultura del teatro nelle scuole e tra i giovani;

f. promuovere la cultura nell'ambito del territorio della città di Roma e della Regione Lazio, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e

delle associazioni culturali che perseguono finalità analoghe;

g. organizzare la propria attività, anche in forma decentrata, in coordinamento con le proposte e le iniziative di Roma Capitale e/o dei suoi Municipi, della Regione Lazio e/o di altri comuni dell'ambito regionale interessati, promuovendo il più ampio dibattito culturale nel rispetto dei propri fini istituzionali;

h. svolgere attività di ricerca e documentazione nel settore teatrale, anche in collaborazione con Università ed Accademie.

2. Le suddette finalità istituzionali sono svolte anche attraverso l'esercizio e la gestione del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma nonché attraverso l'esercizio e la gestione delle ulteriori strutture teatrali eventualmente nella disponibilità della Fondazione.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ

1. La Fondazione opera secondo criteri di qualità, corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. La Fondazione è organismo stabile di produzione teatrale. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 svolge, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:

a. produzione (diretta o in coproduzione), realizzazione e diffusione (anche in ospitalità) di spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche e culturali, con particolare riguardo al teatro nazionale d'arte e di tradizione e al repertorio contemporaneo italiano ed internazionale, curandone anche la distribuzione negli spazi gestiti, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;

b. promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali e dei prodotti ad esse riferibili anche di tipo editoriale e multimediale;

c. ricerca e sperimentazione in ambito teatrale, anche in coordinamento con le università ed accademie, curando l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nello specifico settore;

d. ideazione e realizzazione di progetti produttivi, percorsi formativi, iniziative ed eventi anche in collaborazione con, ad esempio, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, il Centro Sperimentale di Cinematografia, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico ed altri istituti di ricerca a livello universitario romano, nazionale e internazionale, la cui cooperazione è da ritenersi funzionale per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente;

e. formazione accademica, aggiornamento e perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di qualificazione professionale;

f. realizzazione, curandone gli aspetti tecnici e finanziari, di iniziative teatrali e culturali, anche in forma decentrata, in coordinamento e/o collaborazione con Roma Capitale e/o i suoi Municipi, la Regione Lazio e i comuni dell'ambito regionale interessati;

g. gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

h. gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del

patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;

i. ideazione, progettazione e realizzazione di eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali;

l. adozione di ogni altra attività e/o iniziativa funzionali al raggiungimento degli scopi e finalità di cui al presente Statuto.

3. La Fondazione è tenuta a realizzare gli spettacoli prevalentemente nell'ambito del territorio di Roma Capitale e della Regione Lazio, fermo restando, ai fini dell'accesso al contributo di cui al D.M. MiC (già MiBACT) del 27 luglio 2017, quanto previsto dall'art. 10 comma 2, lettere g) ed h) del medesimo decreto, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle dirette alla promozione della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o strumentali al raggiungimento dei propri scopi statutari, quali, a titolo esemplificativo:

a. partecipare, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci (su cui infra agli articoli 5, 9 e 10), anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità e, comunque, coerenti con quelle sue proprie. Le autorizzazioni rilasciate in sede assembleare hanno la funzione di superare un limite al compimento dell'atto e non comportano una traslazione della competenza a deliberare dall'organo amministrativo a quello assembleare;

b. stipulare, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci (su cui infra agli articoli 5, 9 e 10), contratti di finanziamento di qualsiasi genere con soggetti terzi, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, nonché l'alienazione, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali. Le autorizzazioni rilasciate in sede assembleare hanno la funzione di superare un limite al compimento dell'atto e non comportano una traslazione della competenza a deliberare dall'organo amministrativo a quello assembleare;

c. stipulare convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse necessario o, comunque, utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d. stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e. assumere prestiti dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori (come definiti agli articoli 6 e 7 infra) per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i corrispettivi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f. promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, finanziario, mobiliare e/o immobiliare ed ogni altra attività utile, idonea o comunque necessaria per il conseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO e GESTIONE

1. Il patrimonio della Fondazione è composto (di seguito il "Patrimonio"):

a. dal patrimonio alla data del 31 agosto 2022 (comprensivo del fondo di dotazione iniziale) dell'Associazione Teatro di Roma, così come determinato nella perizia di stima resa con riferimento a tale data - nell'ambito del procedimento di trasformazione ex art. 42-bis cod. civ. - ai sensi dell'art. 2500 ter, secondo comma, cod. civ., e dai successivi conferimenti in denaro e/o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati a tale titolo dai Soci;

b. dai beni mobili e/o immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;

d. dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;

e. dall'eventuale eccedenza di gestione;

f. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;

g. dai fondi di riserva comunque costituiti.

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare rendite, risorse, utili e avanzi di gestione esclusivamente per il funzionamento della Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima unità e struttura.

4. Il Patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i Soci; in caso di cessazione del rapporto dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

5. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi del successivo art. 16.

6. I proventi della Fondazione formano il fondo di gestione (di seguito il "Fondo di Gestione") e sono costituiti:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio di cui al presente articolo e dalle attività istituzionali;

b. dai contributi annuali dello Stato;

c. dai contributi ordinari erogati annualmente dai Soci Fondatori in base alla rispettiva programmazione economico-finanziaria, comunque, di ammontare complessivo non inferiore a quanto disposto per i Teatri Nazionali dal D.M. MiC (già MiBACT) del 27 luglio 2017 e s.m.i, fermo restando il rispetto agli equilibri finanziari ed ai limiti imposti dagli obiettivi di finanza pubblica, nonché la copertura dei servizi fondamentali

a cui sono tenuti gli enti di cui al successivo articolo 6, e dai Soci Sostenitori;

d. dagli eventuali contributi straordinari erogati dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori;

e. dai ricavi ed introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;

f. da eventuali contributi, elargizioni, contributi e sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e/o privati;

g. da ogni altro provento che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

7. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

8. La Fondazione, in ragione della sua personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente nei limiti del proprio patrimonio.

ARTICOLO 5

MEMBRI

1. I membri della Fondazione si dividono in:

a. Soci Fondatori;

b. Soci Sostenitori

(di seguito insieme i "Soci").

ARTICOLO 6

SOCI FONDATORI

1. Sono Soci Fondatori gli enti già fondatori della "Associazione Teatro di Roma" e, segnatamente:

a. Roma Capitale;

b. Regione Lazio.

2. I Soci Fondatori, inoltre, si obbligano a versare al fondo di gestione della Fondazione il contributo annuale stabilito nei termini e modalità di cui al precedente art. 4, comma 6, lett. c).

3. Gli enti pubblici o privati, che dovessero subentrare ad uno o più Soci Fondatori a seguito di sopravvenuti mutamenti normativi, eserciteranno tutte le prerogative statutarie ed i diritti previsti per tale categoria di soci.

ARTICOLO 7

SOCI SOSTENITORI

1. Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti annuali al Fondo di Gestione in denaro, beni o servizi, nella forma e nella misura non inferiore a quella stabilita, su base pluriennale, dall'Assemblea dei Soci.

2. La qualifica di Soci Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Soci Sostenitori devono impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni.

3. I Soci Sostenitori sono ammessi, previa istanza rivolta al Presidente della Fondazione, con delibera inappellabile dell'Assemblea dei Soci all'uopo tempestivamente convocata dal medesimo Presidente nel termine di 30 giorni.

4. I nominativi dei Soci Sostenitori sono iscritti in appositi elenchi

tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versamenti dei contributi annuali al Fondo di Gestione e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

ARTICOLO 8 ESCLUSIONE E RECESSO

1. L'Assemblea dei Soci decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e comunque con il voto favorevole dei Soci Fondatori, l'esclusione dei Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione dei Soci Sostenitori può aver luogo anche per i seguenti motivi, qualora si ravvisi un rischio per l'attività della Fondazione:

- a. trasformazione, fusione, scissione;
- b. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- c. apertura di procedure di liquidazione;
- d. compimento di atti che arrechino danno, diretto e/o indiretto, al Patrimonio o all'immagine della Fondazione.

3. I Soci Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, mediante comunicazione al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altra modalità condivisa entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo.

Qualora al Socio Sostenitore spetti il diritto di designare un membro del Consiglio di Amministrazione, tale diritto non può essere in caso di mancato pagamento dei contributi.

ARTICOLO 9 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Fondazione;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le cariche di cui al comma 1, ad eccezione di quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, non danno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

3. Ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per lo svolgimento dei compiti e l'espletamento degli incarichi affidati dalla Fondazione, sulla base dello specifico regolamento interno da adottare da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti necessari alla vita della Fondazione. Di essa fanno parte i legali rappresentanti - o loro delegati - dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio. Essa si riunisce almeno una volta all'anno o quando il Presidente della Fondazione decida di convocarla ovvero allorché ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Soci.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della

Fondazione, che vi partecipa senza diritto di voto o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea è convocata e presieduta dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione è fatta dal Presidente della Fondazione mediante avviso di convocazione ai Soci recante l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare; l'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione. Detta convocazione - da inviare per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti - deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, salvo i casi di comprovata urgenza in cui la convocazione potrà essere fatta con preavviso di tre giorni.

Il soggetto che presiede l'Assemblea nomina di volta in volta un segretario, anche tra persone estranee all'Assemblea stessa.

4. I Soci Sostenitori possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. approva lo Statuto e le sue modificazioni;
- b. determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 12;
- c. nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- d. nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14, fissando il compenso del Presidente e degli altri componenti;
- e. nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 14, il componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- f. su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sull'ammissione dei Soci Sostenitori e sul relativo contributo economico annuale sulla gestione;
- g. approva il budget economico, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- h. autorizza il compimento degli atti di cui alle lettere a. e b. del comma 4 dell'art. 3 dello Statuto;
- i. delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 16.

6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed assume le sue deliberazioni a maggioranza dei voti dei presenti, e comunque con il voto favorevole dei Soci Fondatori presenti in Assemblea in ogni caso di deliberazione. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

7. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in tele o video

conferenza, a condizione che:

- a. possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
 - b. vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - c. venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - d. venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere documentate da un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione di Roma Capitale tra personalità di rilievo nel mondo della cultura, dell'arte e della Gestione di Enti e dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio relativo al terzo esercizio.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio e ne promuove l'attività.
Il Presidente, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a. convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b. convoca e presiede, predisponendone l'ordine del giorno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c. promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. adotta, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone alla ratifica dello stesso organo nella prima riunione utile;
 - e. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti adottati e rientranti, ai sensi dello Statuto, nella propria competenza.
4. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti ad altro membro del Consiglio di Amministrazione e può nominare procuratori.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente e, in caso di indisponibilità anche di questo, da un consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idoneo profilo professionale ed esperienza nel settore teatrale, culturale o amministrativo.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà la seguente:

a. un componente, designato dal Sindaco di Roma Capitale, che assume la carica di Presidente della Fondazione, avente i requisiti di cui all'art. 11;

b. un componente, designato dal Presidente della Regione Lazio;

c. un componente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

5. Quanto agli eventuali ulteriori due componenti previsti, essi sono rimessi alla designazione, uno per ciascuno, dei Soci Sostenitori che dovessero essere successivamente ammessi. Qualora i Soci Sostenitori dovessero essere in numero maggiore di due, la designazione è rimessa ai Soci Sostenitori che contribuiscano in maniera prevalente al Fondo di Gestione, avuto riguardo al suo ammontare complessivo, a partire da quello in corso, negli ultimi 3 (tre) esercizi. Ciascuno dei Soci Sostenitori potrà esprimere una sola designazione.

Fino all'ammissione dei Soci sostenitori, il Sindaco di Roma capitale e il Presidente della Regione Lazio possono designare un ulteriore componente ciascuno che resta in carica sino alla scadenza del mandato. In caso di ammissione di un solo socio sostenitore, la designazione del quinto componente del Consiglio di amministrazione è rimessa al Sindaco di Roma capitale e al Presidente della Regione Lazio di intesa tra loro.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Il loro mandato termina con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro eventuale rinnovo.

7. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, che non rispetti le norme statutarie e dei regolamenti emanati o compia atti che arrechino danno al Patrimonio o all'immagine della Fondazione, può essere revocato dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il soggetto che lo aveva designato deve provvedere entro 60 (sessanta) giorni, nel rispetto delle procedure previste nel presente Statuto, alla designazione di altro consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in carica.

8. Qualora, per qualsiasi causa, cessi contestualmente dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto.

9. Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in

conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa ed esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

10. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a. recepire la nomina del Presidente della Fondazione e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettuata dall'Assemblea dei Soci, dandone mero atto a verbale alla prima riunione utile;

b. nominare il Direttore Artistico, il Direttore Generale e il Direttore Artistico junior, stabilendo la forma del relativo contratto e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente. In alternativa alla nomina del Direttore Artistico e del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione adottata all'unanimità, può nominare un Direttore unico del Teatro, individuato tra rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico, stabilendo la forma del relativo contratto e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente; il relativo incarico ha una durata da tre a cinque anni, può essere confermato non più di una volta e le funzioni ad esso attribuite comprendono sia le funzioni del Direttore Artistico, sia le funzioni del Direttore Generale descritte nel presente Statuto.

c. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione in coerenza con gli scopi e le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto e nell'ambito di un piano triennale articolato in modo tale da fissarne le progressive linee di sviluppo nel periodo di tempo considerato;

d. approvare, su proposta del Direttore Artistico, il cartellone annuale degli spettacoli, verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma triennale ed alle disponibilità di bilancio;

e. deliberare, su proposta del Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Artistico, il budget economico, il Bilancio consuntivo e il Rendiconto finanziario, nel rispetto della normativa vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

f. approvare, su proposta del Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Artistico, il modello organizzativo, il fabbisogno organico del personale e i regolamenti interni;

g. esercitare il controllo su tutte le attività della Fondazione;

h. deliberare, su proposta del Direttore Artistico o del Direttore Generale, in relazione alle rispettive competenze, secondo le modalità e le procedure del relativo Regolamento interno, le assunzioni del personale e il trattamento economico dello stesso in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro di volta in volta vigenti, nonché il conferimento, ove consentito, di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso;

i. delegare specifici compiti a singoli consiglieri;

l. deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e contributi;

m. nominare la società di revisione che dovrà effettuare le certificazioni del bilancio;

n. approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati funzionali al raggiungimento degli scopi statutarie;

o. nominare procuratori;

p. promuovere azioni dinanzi agli organi giurisdizionali e resistere nelle

stesse, nonché deliberare su arbitrati e transazioni;

q. deliberare su qualunque altro argomento ad esso attribuito dalla legge o dal presente Statuto;

r. nominare il segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il segretario è sostituito da un soggetto designato da chi presiede l'adunanza;

s. deliberare su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'Assemblea, al Presidente, al Direttore Artistico ed al Direttore Generale.

11. Al Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, è attribuito ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per Statuto, attribuito ad altro organo.

12. Entro 90 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata A/R o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere di cui al comma 3 che precede. Qualora uno o più dei Soci non dovesse provvedere alla designazione tempestiva del consigliere di amministrazione di propria competenza, l'Assemblea dei Soci avrà la facoltà di provvedere alla nomina dei componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione.

13. La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio precedentemente in carica.

14. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, a cura del Presidente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, e con preavviso di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza in cui la convocazione potrà essere fatta con preavviso di 24 ore.

15. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente nel compimento dei singoli atti in caso di suo motivato impedimento.

16. La convocazione deve recare, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle adunanze in prima e seconda convocazione e deve essere indirizzata a ciascun membro.

17. Tutte le deliberazioni sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo Statuto.

18. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del relativo diritto non può essere delegato. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato ai sensi del comma 10, lett. r del presente articolo, anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

19. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso per estratto ai componenti dello stesso Consiglio.

20. La convocazione può avvenire anche su richiesta dei Soci Fondatori o di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

21. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

22. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che il Presidente possa, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati; la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

ARTICOLO 13 DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Direttore Artistico è nominato, di norma previo avviso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

2. L'incarico ha una durata da tre a cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dai successivi commi, i compiti e la durata dell'incarico.

4. Il Direttore Artistico:

a) è il responsabile dell'area artistica, culturale e didattica della Fondazione e ne cura la direzione artistica, operando con autonomia finanziaria nei limiti di budget deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

b) predispone il programma culturale pluriennale e annuale, nonché il programma artistico e il programma didattico della Fondazione in osservanza degli equilibri di bilancio, sottoponendoli alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) dirige e coordina l'attività di produzione e le attività connesse o strumentali della Fondazione, ivi comprese la gestione del personale impiegato nell'attività artistica e la sottoscrizione dei contratti, degli impegni e degli atti di contabilità di propria competenza, nel quadro dei programmi di attività artistico-culturali approvati dal Consiglio di Amministrazione, verificandone con il direttore generale la sostenibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

d) nell'ambito delle materie di propria competenza, può essere delegato a rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della stessa.

ARTICOLO 13-BIS DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato, di norma previo avviso pubblico, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza in

ambito organizzativo, gestionale, finanziario e contabile, con particolare riferimento alle attività culturali e agli enti teatrali;

2. L'incarico ha una durata da tre a cinque anni e può essere confermato per non più di una volta;

3. Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dai successivi commi, i compiti e la durata dell'incarico.

4. Il Direttore Generale è l'organo di gestione della Fondazione e:

a) sulla base dei programmi di attività artistico-culturali definiti dal Direttore Artistico e verificati i piani di sostenibilità delle attività della Fondazione, predispone il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e le eventuali variazioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Direttore Artistico;

b) adempie a tutti gli obblighi contabili, amministrativi e tributari della Fondazione;

c) provvede alla gestione del personale amministrativo della Fondazione;

d) sottoscrive i contratti, gli impegni e gli atti di contabilità riguardanti le attività non rientranti nelle competenze del Direttore Artistico e del Direttore Artistico Junior;

e) può essere delegato a rappresentare la Fondazione in giudizio e ad aprire, gestire ed estinguere rapporti bancari, nonché, nell'ambito delle materie di propria competenza, a rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della stessa.

ARTICOLO 13-TER

DIRETTORE ARTISTICO JUNIOR

1. Il Direttore Artistico Junior è nominato, di norma previo avviso pubblico, dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, di età inferiore o pari a 35 anni, su proposta documentata del Direttore Generale e del Direttore Artistico;

2. Contestualmente alla nomina, il Consiglio di Amministrazione determina i compiti, il compenso e la durata dell'incarico, che ha una durata da tre a cinque anni e può essere confermato per non più di una volta;

3. Il Direttore Artistico Junior coadiuva il Direttore Artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico;

4. Nell'ambito delle materie di propria competenza, può essere delegato a rappresentare la Fondazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché a stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della stessa.

ARTICOLO 13-QUATER

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRETTORI

1. I Direttori svolgono i loro incarichi in esclusiva per la Fondazione e devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di regista, attore, scenografo, costumista e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione, che comunque vanno

preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate.

2. Al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, i Direttori possono effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso nelle sale gestite dalla Fondazione, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va preventivamente documentato al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzato.

3. In riferimento alle prestazioni disciplinate dal comma precedente, essi devono preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dal M.I.C., i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno:

4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino i Direttori al di fuori dei Teatri gestiti dalla Fondazione, ma le stesse vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a tre mesi all'anno; il Consiglio di Amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei tre mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate.

5. Eventuali spettacoli a cui i Direttori abbiano partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio 2025 - 2027 possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte dei Direttori e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali della Fondazione; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di tre mesi all'anno. Se poi tali riprese di spettacoli avvengono nei Teatri gestiti dalla Fondazione, le stesse rientrano nel computo disciplinato dal precedente comma 8.

6. Il Direttore Generale e il Direttore Artistico partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al medesimo sulle attività svolte ed eseguono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le deliberazioni dello stesso.

7. Il Direttore Artistico e il Direttore Generale possono conferire specifiche deleghe a terzi per il compimento di atti che rientrano nelle loro rispettive attribuzioni.

ARTICOLO 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:

a. il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;

b. un membro effettivo e un supplente, designati da Roma Capitale;

c. un membro effettivo e un supplente, designati dalla Regione Lazio.

2. La composizione del Collegio dei Revisori deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011.

3. I componenti del Collegio sono nominati per un periodo non inferiore a

tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Il loro mandato termina con l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina dell'organo e nella stessa sede deve provvedersi al loro eventuale rinnovo.

4. I componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione di accompagnamento al budget economico e al bilancio consuntivo.

5. In ordine alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

6. I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

7. Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate ed eventualmente sostenute in funzione dell'espletamento della carica, un compenso determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 5 lett.f), tenendo conto della natura non lucrativa della Fondazione.

8. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO SOCIALE – BUDGET ECONOMICO E BILANCIO CONSUNTIVO - CONTRIBUTI

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il budget economico ed il bilancio consuntivo devono essere annualmente approvati, rispettivamente, entro il mese di dicembre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso.

3. Per particolari esigenze, adeguatamente motivate dal Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo potrà essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno successivo.

4. Il budget economico ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci ed al Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 10, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il budget economico non ha comunque valore di limite di spesa ed è modificato dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che ciò si renda necessario in relazione all'evoluzione della gestione. Gli eventuali aggiornamenti del budget economico (ove intervenuti) sono trasmessi ai Soci e al Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo almeno semestralmente.

5. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alla normativa vigente tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Lo stesso è corredato dalla relazione del Consiglio di

Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Il bilancio consuntivo di esercizio viene certificato da una società di revisione nominata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12, comma 10, lett. m).

7. La Fondazione ha obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio. A tal fine è garantito un costante monitoraggio economico-finanziario della gestione, con particolare attenzione sul rispetto degli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'ente.

8. In caso di impossibilità di funzionamento degli organi amministrativi della Fondazione ovvero nel caso siano riscontrate gravi violazioni di legge, ivi inclusa la mancata adozione di provvedimenti che evitino la costante permanenza in deficit da parte della Fondazione, tali organi amministrativi possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci e vengono sostituiti da nuovi organi amministrativi ovvero da un Commissario Straordinario nominato dall'Assemblea dei Soci che stabilisce la durata e il compenso del relativo mandato.

9. La misura del contributo ordinario annuale dovuto per ogni esercizio finanziario da parte dei Soci, nonché di eventuali contributi straordinari, è stabilita, secondo quanto previsto dall'art. 4, dall'Assemblea dei Soci.

10. I contributi suddetti, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di prima adesione, sono corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

11. Tenuto conto delle finalità e degli scopi della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può essere sciolta qualora risulti l'impossibilità di perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

2. In caso di scioglimento della Fondazione l'Assemblea dei Soci nomina il liquidatore su designazione dei Soci Fondatori ed esaurita la fase di liquidazione il Patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione, ad altri enti che operano nel campo artistico-culturale e a fini di pubblico interesse, sentita, se del caso, l'Autorità competente.

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione ai rapporti discendenti dal presente Statuto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione, si individua quale foro esclusivo quello di Roma.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Commissario Straordinario dell'Associazione Teatro di Roma, in essere all'atto della delibera di trasformazione, resta in carica fino alla ricostituzione degli organi amministrativi della Fondazione Teatro di Roma, conservando i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nonché le funzioni del Direttore Generale.

2. Il Collegio dei Revisori dell'Associazione Teatro di Roma, in essere all'atto della delibera di trasformazione, resta in carica fino alla naturale scadenza e, comunque, fino alla ricostituzione dell'organo.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre leggi di settore applicabili alle fondazioni.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, 13, comma 2, 13-bis, comma 2, e 14, comma 3, come modificate dalla delibera assembleare in data 19 marzo 2026, si applicano a decorrere dal primo conferimento degli incarichi ai quali fanno riferimento, successivo all'adozione della suddetta delibera.

F.TO FRANCESCO SICILIANO

F.TO RITA BORIONI

F.TO MASSIMO SARACENO

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero 28 (ventotto) pagine contenute in un supporto informatico, è conforme al documento originale al mio repertorio 26510 raccolta 17731 del 19 marzo 2026 firmato a norma di legge.

Roma, via Alberico II° n.33 il giorno due aprile duemilaventisei.